

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E ALTRE INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 1

Finalità generali

La Camera di Commercio di Roma favorisce la partecipazione delle imprese del territorio a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia o all'estero mediante l'acquisizione di spazi espositivi e servizi da destinare alle stesse, al fine di ampliare la commercializzazione e promuovere la presenza e la visibilità delle imprese e delle produzioni locali sul mercato nazionale ed internazionale.

La Camera stabilisce, in sede di preventivo economico o di aggiornamento di bilancio, gli stanziamenti per ciascuna fiera o iniziativa promozionale.

L'intervento della Camera viene effettuato secondo modalità che consentano la partecipazione del maggior numero di imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di iniziativa.

La Camera può, altresì, organizzare direttamente iniziative promozionali non rientranti nella tipologia di manifestazioni fieristiche, per le quali vengono redatte di volta in volta apposite "Condizioni particolari di partecipazione" ad integrazione del presente Regolamento.

Art. 2

Pubblicizzazione delle iniziative

Le manifestazioni fieristiche ovvero le altre iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera sono pubblicizzate attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente (www.rm.camcom.gov.it).

Nell'ambito di ciascuna iniziativa la Camera si riserva la facoltà di selezionare, di comune accordo con gli Enti organizzatori, i settori ammessi, la tipologia dei prodotti ammissibili e le caratteristiche tecniche.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

Le imprese richiedenti devono:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, ossia avere sede legale, amministrativa, operativa e/o almeno una unità locale nel territorio di Roma o provincia;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell'attività esercitata;
- c) non essere sottoposte a procedure concorsuali o trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ai fini dell'ammissione l'impresa non può in ogni caso superare la soglia prevista dal regime *de minimis* in tema di aiuti di Stato e contributi concessi.

Per la partecipazione ad alcune iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera sono richiesti dei requisiti specifici, indicati, di volta in volta, nelle "Condizioni particolari di partecipazione" pubblicate nel sito in corrispondenza delle suddette iniziative.

Art. 4

Riserva degli spazi disponibili

La Camera di Commercio di Roma riserva il 20% (ventiperceto) degli spazi disponibili per ogni manifestazione alle imprese che risultano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma da non più di 36 (trentasei) mesi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 5

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all'iniziativa deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del Sistema di Gestione Fiere della Camera di Commercio di Roma collegandosi all'indirizzo www.fiere.rm.camcom.it.

L'accesso al sistema è gratuito ed è subordinato ad una registrazione, una volta effettuata la quale l'impresa potrà visualizzare le fiere e le iniziative in programma, per le quali sono aperte le iscrizioni, e compilare la relativa domanda di partecipazione.

Art. 6

Formazione della graduatoria

Nel corso della fase istruttoria, qualora l'Ufficio competente ravvisi motivi che ostano all'accoglimento della domanda di partecipazione, quali il mancato pagamento del diritto annuale o la mancata denuncia presso il Registro delle Imprese dell'attività esercitata, invita l'impresa a regolarizzarsi e ad inviare copia della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni lavorativi.

Trascorso tale termine senza che sia pervenuta all'Ufficio la documentazione richiesta, l'impresa è esclusa.

Vengono parimenti escluse le imprese che hanno presentato domanda, per le quali la Camera accerti che abbiano già un proprio *stand* al di fuori degli spazi camerali.

Qualora il numero delle imprese richiedenti sia superiore al numero degli spazi disponibili verrà formata una graduatoria sulla base del numero delle precedenti partecipazioni alle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, privilegiando le imprese che negli ultimi 3 anni hanno il minor numero di partecipazioni e a parità del numero di partecipazioni verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.

Le richieste di partecipazione eccedenti la suddetta graduatoria costituiscono un elenco da cui attingere in caso di sopravvenuta e verificata disponibilità di spazi espositivi.

Art. 7

Pagamento della quota di partecipazione all'iniziativa e perfezionamento dell'ammissione

Alle imprese ammesse viene inviata una comunicazione via email con la quale viene richiesto il pagamento della quota di partecipazione prevista per la fiera o iniziativa di cui al successivo art. 9, indispensabile ai fini dell'ammissione.

Nella suddetta comunicazione vengono specificati l'ammontare della quota, nonché le modalità con cui effettuare il bonifico e perfezionare l'ammissione all'iniziativa.

Alle imprese che ottemperano al suddetto pagamento entro il termine massimo di n. 3 (tre) giorni, l'Ufficio competente invia una comunicazione di ammissione alla fiera o iniziativa a mezzo di nota scritta, trasmessa via email.

Nel caso in cui l'Ufficio rilevi, successivamente alla comunicazione di ammissione, una qualsiasi irregolarità relativa al pagamento della quota di partecipazione, quale, a titolo meramente esemplificativo, l'annullamento dell'ordine di bonifico, l'impresa viene esclusa.

Art. 8

Assegnazione dello spazio espositivo

Lo spazio assegnato viene fornito secondo quanto indicato nella comunicazione di ammissione della Camera.

L'assegnazione delle aree e degli *stand* viene decisa dalla Camera tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche e progettuali della fiera o iniziativa.

La Camera si riserva la facoltà di modificare, ridurre o sostituire in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedano, senza alcun diritto da parte dell'impresa a richiedere eventuali indennità o risarcimenti.

Art. 9

Costi a carico delle imprese partecipanti

Sono a carico dell'impresa partecipante i seguenti costi:

- a) quota di partecipazione definita a *forfait* e non riferibile a singole prestazioni, ove non diversamente indicato:
 - € 300,00 (trecento/00) IVA inclusa per le fiere in Italia;
 - € 500,00 (cinquecento/00) IVA inclusa per le fiere all'estero;
 - € 100,00 (cento/00) IVA inclusa per tutte le altre iniziative promozionali in Italia organizzate direttamente dalla Camera e non rientranti nella tipologia di manifestazioni fieristiche;
 - € 160,00 (centosessanta/00) IVA inclusa per tutte le altre iniziative promozionali all'estero organizzate direttamente dalla Camera e non rientranti nella tipologia di manifestazioni fieristiche;
- b) spese di viaggio, vitto e alloggio;
- c) spese relative al trasporto A/R del campionario da esporre in fiera;
- d) quanto non espressamente indicato nella lettera di ammissione all'iniziativa.

Art. 10

Divieti ed obblighi per le imprese partecipanti

È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli *stand* e la loro utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi.

L'impresa partecipante deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura della manifestazione.

È obbligatorio il rispetto del Regolamento redatto dall'Ente organizzatore di ciascuna Fiera. In particolare, l'impresa deve osservare l'orario stabilito dall'Ente organizzatore per il periodo di montaggio e smontaggio. L'eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra viene addebitata direttamente all'impresa.

Alla conclusione dell'iniziativa, l'impresa partecipante deve riconsegnare l'area assegnata, gli eventuali arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, rimanendo a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

È assolutamente vietato coprire o modificare in qualunque modo il fascione dello *stand*; qualsiasi cartello o personalizzazione dello stesso vengono fatti rimuovere.

L'impresa effettua eventuali vendite, ove espressamente consentito, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Le imprese del settore agroalimentare devono essere in regola con ogni adempimento e autorizzazione a carattere igienico sanitario.

In caso di violazione di uno dei precedenti commi, la Camera si riserva di adottare le misure che ritiene più opportune, ivi compresa quella dell'ultimo comma dell'art. 7.

Art. 11

Sistemazione e presentazione del campionario

Per le fiere ed iniziative del settore agro-alimentare, le imprese partecipanti sono tenute ad esporre nello *stand* esclusivamente prodotti inerenti al territorio della provincia di Roma e provenienti da stabilimenti di produzione nel territorio provinciale stesso.

La Camera si riserva la facoltà di far ritirare dalla manifestazione quei prodotti che non siano in tema con l'iniziativa, i regolamenti della Fiera e/o con le leggi del Paese ospitante o con quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 12

Rinunce

L'impresa ammessa non più in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrarne comunicazione scritta alla Camera a mezzo fax o email, indicando i motivi della mancata partecipazione.

Salvo diversa regolamentazione prevista espressamente da circolari informative della Camera, la rinuncia a partecipare, se notificata almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della manifestazione, dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione.

In caso di rinuncia comunicata oltre tale termine, la somma viene trattenuta dalla Camera.

La Camera valuta, in caso di rinunce, la possibilità di assegnare lo spazio espositivo ad altra impresa, attingendo all'eventuale elenco redatto per la manifestazione, ai sensi dell'art.6.

Art. 13

Cancellazione delle iniziative

Qualora le circostanze lo richiedano, la Camera si riserva il diritto di rinviare o annullare in qualsiasi momento la propria partecipazione alla fiera o iniziativa promozionale.

In tal caso, viene restituita alle imprese la quota di partecipazione versata, senza alcun diritto da parte delle stesse ad ulteriori indennità o risarcimenti.

Art. 14

Esonero di responsabilità della Camera di Commercio

La Camera è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone e/o cose durante le manifestazioni fieristiche, compreso il periodo di allestimento e smontaggio.

La Camera non risponde di eventuali danni causati da rappresentanti delle imprese e/o da personale tecnico all'uopo incaricato, durante la movimentazione, disposta dalla Camera stessa, di opere e oggetti di proprietà dell'espositore, ove eccezionalmente ciò si rendesse necessario.

Art. 15

Regime di aiuto

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 16

Rispetto del Regolamento

Con la sottoscrizione del modulo di domanda l'impresa ammessa si impegna a rispettare senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 17

Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di Mediazione della Camera Arbitrale di Roma, iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

In ogni caso le parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 18

Tutela della *privacy*

La Camera di Commercio di Roma tratta tutti i dati relativi al presente Regolamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi istituzionali previsti dalla L. n. 580 del 1993, come successivamente modificata ed integrata.